



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 55 DEL 28/09/2017**

**Il Proponente:** Assessore LARI MASSIMO  
**Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei**

**Il Responsabile Settore:** Rossano Mancusi

**Redattore:** Lo Russo Mirella  
**Segreteria**

**Oggetto:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUE MODIFICAZIONI. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE.

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 21:50 nell'apposita sala del Comune ha inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.

Si dà atto che alle ore 22,55 entra in aula la Consiglieria Piccini Paola (presenti 14 assenti 03).

Si dà atto che durante la trattazione del presente punto entra in aula il Consigliere Gorini Matteo (presenti 15 assenti 02).

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
PANDOLFINI GEMMA	Assente
ZINGONI DUCCIO	Presente
TACCETTI MASSIMILIANO	Presente
MARINESI PIETRO	Presente
CILETTI ANIELLO	Assente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPORASO EMANUELE	Presente
DI GIOVANNI ANNAMARIA	Presente

MUGNAINI SANDRA	Presente
PICCINI PAOLA	Presente
GORINI MATTEO	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
VERDIANI ANDREA	Presente
MAZZONI FRANCESCO	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente

Presenti: N.15          Assenti: N.02

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sig. ZINGONI DUCCIO, in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosce la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi Pietro, Tozzi Francesca, Montemurro Nicola.

L'Assessore Lari illustra il provvedimento;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubbliche della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve per questo provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

RITENUTO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. ossia di un “*piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione*” le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato alla luce delle motivazioni sulla necessità di mantenimento delle ricognizioni approvate con Delibera di Consiglio n. 23 del 30 marzo 2015 confermandone i contenuti per quanto ancora attuali.

TENUTO CONTO quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente sub "A" a farne parte integrante e sostanziale, che evidenzia la sussistenza o meno dei requisiti per il legittimo mantenimento;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata risulta inoltre anche nell'allegato B (schede) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto conformemente alle indicazioni della deliberazione 19/SEZAUT/2017 della Corte dei Conti, ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, Dlgs 175/2016";

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che gli interventi da realizzare devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera di Consiglio 23 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U. e richiamata la scelta compiuta, ovvero la decisione di dismissione dalla seguente società, da concludere a seguito della scadenza del termine di liquidazione della quota:

#### Isola dei Renai SPA

CONSIDERATO che dall'esito della ricognizione risulta necessario provvedere ad un intervento di dismissione delle seguenti società :

- Iride S.r.L., per la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d) (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ancorché tenendo conto di quanto all'art. 26, c. 12-quinquies (Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20)

- Alfa Columbus, per la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), dal momento che la società, pur svolgendo una attività di grande rilievo sociale, la eroga a condizioni di mercato ed al pari di altre aziende presenti sul territorio.

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

VISTA la delibera C.C. n.113 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

VISTA inoltre la Delibera G.C. n. 154 del con la quale è stato approvato il Peg ;

UDITI i chiarimenti del Segretario Generale sulla correzione di alcuni errori materiali negli allegati alla proposta consegnata inizialmente;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore 1, Servizio Partecipate parte giuridica in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'allegato parere reso dal Collegio dei Revisori;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con la seguente votazione resa in forma palese

Presenti 15;

Assenti 02 (Ciletti, Pandolfini).

Astenuti 01 (Verdiani).

Votanti 14;

Voti favorevoli 14;

Voti contrari 00;

### **Delibera**

**I.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**II.** di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni oggetto di dismissione :

- Iride S.r.L., per la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d) (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ancorché tenendo conto di quanto all'art. 26, c. 12-quinquies (Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il

triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20)

- Alfa Columbus, per la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), dal momento che la società, pur svolgendo una attività di grande rilievo sociale, la eroga a condizioni di mercato ed al pari di altre aziende presenti sul territorio.

III. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

IV. di autorizzare il Responsabile del Settore 1 alle operazioni di dismissione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e delle procedure ammesse dalla normativa sulle partecipate ;

V. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Con separata votazione il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ZINGONI DUCCIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO  
MANCUSI ROSSANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.  
82/2005 e s.m.i.)